

COMUNICATO N. 133/DIV - 10 GENNAIO 2023

133/387

CAMPIONATOSERIEC 2022-2023

GARE DEL 7, 8 E 9 GENNAIO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7, 8 e 9 Gennaio 2023

2[^] Giornata Ritorno

GIRONE A			GIRONE B		
ALBINOLEFFE JUVENTUS NEXT GEN L.R. VICENZA NOVARA PERGOLETTESE PRO PATRIA PRO VERCELLI SANGIULIANO TRIESTINA VIRTUS VERONA	PRO SESTO PORDENONE PADOVA MANTOVA LECCO FERALPISALÒ TRENTO RENATE ARZIGNANO V. PIACENZA	3-1 1-2 1-1 5-0 4-2 0-0 1-2 2-2 0-1 1-2	ANCONA CESENA FIORENZUOLA GUBBIO IMOLESE OLBIA RECANATESE REGGIANA S. DONATO TAVARNELLE VIRTUS ENTELLA	PONTEDERA RIMINI VIS PESARO FERMANA LUCCHESE AQUILA MONTEVARCHI CARRARESE SIENA TORRES ALESSANDRIA	3-0 1-0 0-3 1-3 0-2 2-1 4-2 4-0 1-3 4-2
	GIRONE C ACR MESSINA CATANZARO FIDELIS ANDRIA FOGGIA GELBISON GIUGLIANO MONOPOLI MONTEROSI TUSO PESCARA TURRIS	CIA	VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO VITERBESE PICERNO AVELLINO AUDACE CERIGNOLA CROTONE POTENZA LATINA JUVE STABIA	2-1 1-0 1-1 2-3 1-1 1-1 1-2 0-0 2-2 1-1	





DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e 10 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

11

GARE DEL 7, 8 E 9 GENNAIO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso della seconda giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CESENA, CROTONE, OLBIA, PADOVA e REGGIANA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA MONTEROSI TUSCIA - POTENZA DEL 7 GENNAIO 2023

Il Giudice Sportivo.

letti il referto dell'Arbitro, la relazione redatta dai componenti la Procura Federale ed il conseguente supplemento inerenti alla gara MONTEROSI TUSCIA - POTENZA del 7 Gennaio 2023, dispone che l'ufficio della Procura Federale svolga tutti i più opportuni approfondimenti istruttori finalizzati ad accertare l'identità dell'autore della condotta posta in essere nei confronti del Direttore di Gara al termine della partita e la sua legittimazione alla presenza nei luoghi teatro dell'accaduto.

Indica fra gli accertamenti da effettuare l'audizione dell'allenatore della squadra ospitante Sig. Menichini Leonardo e del dirigente addetto agli Arbitri Marco Rocchi e l'acquisizione di documentazione utile a verificare le autorizzazioni rilasciate per la gara in oggetto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 4000 **CESENA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nella Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato:

- 1. al 10° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco;
- 2. al 36° minuto del primo tempo, un mozzicone di sigaretta acceso nel recinto di gioco;

- 3. al 41° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica vuoto e liquido sul terreno di gioco;
- 4. al 38° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco;
- B) per avere i suoi sostenitori, presenti nella Curva Nord, intonato, al 33° minuto del secondo tempo, per cinque volte, cori ed esposto uno striscione offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
- C) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, al termine della gara, per quattro volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Società avversaria, cori percepiti dai tre Rappresentanti della Procura Federale presenti.
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità degli stessi, con particolare riferimento ai cori ed allo striscione, rilevato che dai lanci di oggetti non sono derivate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
- € 2000 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:
 - 1. fatto esplodere, al 69° minuto, due petardi di media intensità nel proprio Settore;
 - 2. acceso e lanciato, al 68° minuto, sul terreno di gioco due fumogeni che hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 CATANZARO

- A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere nel settore loro riservato due petardi al 1° minuto del primo tempo;
- B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco, al 19° minuto del secondo tempo, al momento dell'espulsione dell'allenatore del Catanzaro, un bicchiere pieno di liquido, della capacità di 500 ml, che cadeva all'interno del recinto di giuoco, sfiorando il IV Ufficiale di gara ed attingendo con una parte del contenuto un Collaboratore della Procura Federale;
- C) per avere i suoi sostenitori, al 2° minuto circa del secondo tempo e per cinque volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:

- 1. prima dell'inizio della gara fatto esplodere e lanciato sul terreno di gioco due petardi;
- 2. acceso e lanciato, al 28° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni che hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara fuori casa e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 TRIESTINA

- A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
- 1. nell'avere esposto, dal minuto 6° al minuto 7°, uno striscione (delle dimensioni di circa 4 mt per 0,5 mt) contenente una frase offensiva nei confronti del responsabile della comunicazione della società Triestina e nell'avere, al 91° minuto, dato alle fiamme lo striscione medesimo, nelle prime file di seggiolini, non occupate da nessun spettatore, rendendo necessario l'intervento degli Steward e dei Vigili del Fuoco, e senza che venisse causato alcun danno:
- 2. nell'essersi alcuni dei suoi sostenitori (circa una decina) portati a ridosso della balaustra di recinzione per contestare una decisione arbitrale e nell'avere uno di questi scavalcato detta recinzione, venendo immediatamente bloccato dagli Steward; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan intonato, al 24° e al 63° minuto della gara, per quattro volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco, al 88° minuto del secondo tempo, un accendino di plastica senza colpire alcuno.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

- 1. al 25° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena di acqua e due bicchieri in plastica;
- 2. al 36° minuto del secondo tempo nel recinto di gioco due bicchieri. In entrambi i casi senza causare danni a cose o persone.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 **RIMINI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al termine della gara, due accendini sul terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che dai lanci di oggetti non sono derivate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

₹ 500 **TURRIS** per avere i suoi sostenitori intonato: cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria all'8° minuto circa del primo tempo ed al 20° minuto circa del secondo tempo e nei confronti della città della squadra avversaria al 13° minuto del secondo tempo; al 39° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti di due tesserati della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato il numero limitatissimo di tifosi autori (r. proc. fed.).

€ 300 **REGGIANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato al 33° minuto, nel recinto di gioco, un bicchiere contenente liquido senza colpire alcuno.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 200 **TORRES** perché propri sostenitori posizionati nella Curva Nord, al 22° minuto del secondo tempo, intonavano, per sei volte, un coro offensivo nei confronti delle Istituzione calcistiche.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato il numero limitatissimo di tifosi autori dei cori (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA**

CARTENI' GIUSEPPE

(TARANTO)

per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 GENNAIO 2023**

VERCELLOTTI STEFANO

(PRO VERCELLI)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MELE PAOLO

(OLBIA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

VIVARINI VINCENZO

(CATANZARO)

per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in particolare: dopo essere stato ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento di ammonizione si avvicinava al IV Ufficiale in modo minaccioso e continuava a protestare; alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al tunnel che conduce agli spogliatoi ma appena uscito dal campo di gioco vi rientrava immediatamente per reiterare le proteste avvicinandosi al IV Ufficiale fino a pochi centimetri, quando veniva fermato da alcuni dirigenti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SOUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIANA AIMO

(REGGIANA)

per avere diretto durante l'incontro la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti in più occasioni (al 45° minuto del primo tempo, al 26° minuto del secondo tempo) nonché mediante

l'uso di un telefono cellulare in molteplici occasioni (20°, 23°, 25° e 33° minuto della gara) nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SAURINI GIAMPAOLO

(REGGIANA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, munito di telefono cellulare con auricolari, al 35° minuto, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore BARESI comunicategli dall'Allenatore squalificato DIANA, così concorrendo nella violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti. (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOSCANO DOMENICO (CESENA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOLPE GENNARO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

VISCONTI PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)

PANCARO GIUSEPPE (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVI SAMUELE (RENATE) FONTANA GAETANO (TURRIS)

CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

ALESSANDRIA CARMINE

(CESENA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta offensiva verso un collaboratore della squadra avversaria in quanto, proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa e ingiuriosa, in conseguenza della quale si verificava un diverbio fra i due.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due avversari (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

FICO VINCENZO

(RIMINI)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta verso un collaboratore della squadra avversaria in quanto reagiva ad una frase irriguardosa e offensiva pronunciata verso di lui dal predetto, proferendo nei suoi confronti una frase minacciosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due avversari (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA DI EURO 500

VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)

per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al termine della gara, al rientro della squadra nel suo spogliatoio, colpiva violentemente la porta di ingresso in corrispondenza del pannello superiore in plastica, danneggiandolo, come da documentazione fotografica.

misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTANTINO ROCCO (MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, applaudiva ironicamente in segno di disapprovazione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PELLEGRINI LORENZO (ALESSANDRIA)

MINELLI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)

MBAYE MAODO MALICK (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHECCHI LORENZO (ALESSANDRIA)
DAVI FEDERICO (ARZIGNANO V.)

ACHIK ISMAIL (AUDACE CERIGNOLA)

LOMBARDONI MANUEL
DIOP ABOU
MELGRATI RICCARDO
DEZI JACOPO
DELLA LATTA SIMONE
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PICERNO)
(LECCO)
(PADOVA)
(CARRARESE)

SOMMA MARCO (PONTEDERA)

PILATI ALESSANDRO CIOTTI PIETRO

STRONATI RICCARDO

MENDES MURILO OTAVIO

ARENA ALESSANDRO REDOLFI ALEX SIGNORINI ANDREA FILI' GIUSEPPE

HAMLILI ZACCARIA

VERDE FRANCESCO ROSSI FAUSTO

ROSSETTI MATTEO VANO MICHELE

GORELLI MATTEO

MIRACOLI LUCA GIANOLA FEDERICO FRANCO DANIELE

MANIERO RICCARDO SEMENZATO DANIEL (FERALPISALO') (FIDELIS ANDRIA) (FIORENZUOLA)

(VIRTUS FRANCAVILLA)

(GUBBIO) (GUBBIO) (GUBBIO)

(ACR MESSINA) (MONOPOLI)

(MONTEROSI TUSCIA)

(REGGIANA) (RIMINI) (RIMINI)

(S. DONATO TAVARNELLE)

(SANGIULIANO) (TORRES) (TURRIS) (TURRIS) (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BALESTRERO DAVIDE BENSAJA NICHOLAS (FERALPISALO') (IMOLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRENTAN MICHAEL

NCHAMA OYONO JESUS VALERIANO

PINZAUTI LORENZO BOZHANAJ KLEIS IZZILLO NICOLAS SCORZA CHRISTIAN ODDI RICCARDO PAPA SALVATORE ZANON MANUEL

SCACCABAROZZI JACOPO

RICCIO ALESSANDRO PIO

TESSIORE ANDREA

FOFANA LAMINE BORRI LORENZO

GUIU VILANOVA BERNAT

RINALDI FILIPPO WIESER DAVID

LONGOBARDI GIANLUCA

NOCCIOLI FRANCESCO

BRUZZONE MATTEO
MALOMO ALESSANDRO
BOCCIA SALVATORE
DI PAOLA MANUEL

(ALBINOLEFFE) (ARZIGNANO V.)

(LECCO)

(CARRARESE)

(PONTEDERA) (FERMANA)

(FIORENZUOLA) (GELBISON)

(IMOLESE) (JUVE STABIA)

(JUVENTUS NÉXT GEN)

(LATINA)

(ACR MESSINA)

(MONTEROSI TUSCIA) (PERGOLETTESE)

(PIACENZA) (PRO SESTO) (RECANATESE)

(S. DONATO TAVARNELLE)

(SANGIULIANO) (TRIESTINA) (TURRIS) (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

GIANDONATO MANUEL (FERMANA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)

LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)

BATTISTINI MATTEO (LECCO) NUNZIANTE CHRISTIAN (GELBISON)

ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PERGOLETTESE)
AJETI ARLIND (PORDENONE)

BENEDETTI AMEDEO (PORDENONE)

DI SANTO FRANCESCO (SIENA)
LORA FILIPPO (TORRES)
GORI MIRKO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MOLNAR IVO (ARZIGNANO V.)

DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
ZENNARO MATTIA (FERALPISALO')

DI LIVIO LORENZO (LATINA)

SANNIPOLI DANIEL (LATINA)

QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)

COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)

IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)

ZANON SIMONE (SANGIULIANO)
CAVION MICHELE (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ILARI CARLO
VASIC ALJOSA
IMPERIALE MARCO
MARTINELLI LUCA
VANDEPLITTE JARI
(CATANZARO)
(CATANZARO)

VANDEPUTTE JARI (CATANZARO) DE ROSE FRANCESCO (CESENA)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA (FIDELIS ANDRIA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)

MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)

TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
CRISTINI ANDREA (PRO VERCELLI)
RAPARO MARCO (RECANATESE)
LUCIANI ALESSIO (REGGIANA)
DIAKITE ADAMA (TORRES)
AUCELLI CHRISTIAN (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CARLETTI CRISTIAN

FIUMANO' FILIPPO

D'ANGELO SONNY

SANTARCANGELO ANDREA DI PASQUALE DAVIDE LEO DANIEL COSIMO MANGNI DOUDOU

STANCAMPIANO GIUSEPPE

CUOMO GIUSEPPE ALOI SALVATORE

CANCELLOTTI TOMMASO

GUERRA SIMONE
GRAZIANO GIOVANNI
GOMEZ OUSMAN
PIOVACCARI FEDERICO
SORRENTINO LORENZO
MORELLI GABRIELE
CASTELLANO FABIO

PANDOLFI LUCA ESPOSITO ANDREA IOTTI LUCA

FELLA GIUSEPPE MANZARI GIACOMO ROLANDO EUGIO MATTIA

COSTANTINO ROCCO

ZANCHETTA FEDERICO
PALAZZOLO NICOLO'
ZAMMARINI ROBERTO
DEL PINTO LORENZO
GASPARINI MANUEL

MACCHIONI ALESSANDRO SQUIZZATO NICCOLO'

METLIKA ANTONIO

LANNI IVAN

LA MONICA GIUSEPPE PROVENZANO ALESSANDRO PINNA RICCARDO

DAL MONTE NICOLA MANFRIN GIANNI

AMMONIZIONE (II INFR)

MARCHEGIANI GABRIELE

PETRELLA MIRCO

JALLOW SULAYMAN

SAIO IVAN MARIO

LANGELLA CHRISTIAN

MAISTO FRANCESCO DE MARCHI MICHAEL GRASSINI DAVIDE CRIALESE CARLO (TRENTO)

(AQUILA MONTEVARCHI)

(AVELLINO) (PICERNO) (FOGGIA) (FOGGIA)

(LECCO) (PONTEDERA) (CROTONE) (PESCARA) (PESCARA) (FERALPISALO')

(FERMANA) (GIUGLIANO) (GIUGLIANO)

(GIUGLIANO) (GUBBIO) (IMOLESE) (JUVE STABIA)

(LATINA) (MANTOVA) (MONOPOLI) (MONOPOLI) (MONOPOLI)

(MONTEROSI TUSCIA)

(OLBIA) (PIACENZA) (PORDENONE) (POTENZA) (POTENZA) (PRO VERCELLI) (RENATE)

(SANGIULIANO)

(SIENA) (TARANTO) (TARANTO) (TORRES) (L.R. VICENZA) (VIRTUS VERONA)

(TRENTO) (ANCONA)

(AQUILA MONTEVARCHI)

(ARZIGNANO V.)

(AUDACE CERIGNOLA)

(AVELLINO) (PADOVA) (CARRARESE) (CROTONE)

133/397

BONDIOLI ANDREA (FIORENZUOLA)
SAVINI GIORGIO (GELBISON)
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
DE VITO ANDREA (IMOLESE)

ABIUSO FABIO (PERGOLETTESE.)
SANDRI MATTIA (POTENZA)
CIGARINI LUCA (REGGIANA)

BOVOLON EDOARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
CARCANI PIETRO (S. DONATO TAVARNELLE)
CARDELLI DANIELE (S. DONATO TAVARNELLE)

ROSSETTI SIMONE (TARANTO)

GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO

NALINI ANDREA

TRONCHIN SIMONE

ASTROLOGO ANDREA

GARAU OTTAVIO GABRIEL

ROSSONI STEFANO GIOVANN

(VIRTUS VERONA)

(VIRTUS VERONA)

(VIRTUS VERONA)

(VIS PESARO)

(VIS PESARO)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARTIGNAGO RICCARDO (ALESSANDRIA)

CERASANI JACOPO (AQUILA MONTEVARCHI)

LEPRI TOMAS (CESENA)

YABRE MOUSTAPHA (FIORENZUOLA)

HUIJSEN DEAN DONNY (JUVENTUS NEXT GEN)
SANTORO SALVATORE (MONTEROSI TUSCIA)

SPOSITO ALEX (OLBIA)

MARTINEZ MIGUEL ANGEL
PISCOPO KEVIN
COMI GIANMARIO
FERRETTI DANIELE
GUADAGNI GIUSEPPE
(PORDENONE)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)

REGINI VASCO (RIMINI) ERCOLANO EMANUEL (TURRIS)

RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL (VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 10 Gennaio 2023

IL VICE PRESIDENTE VICARIO PRESIDENTE AD INTERIM (Marcel Vulpis)